

Tassazione redditi da risparmio: approvata l'abrogazione della direttiva

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Nel quadro del pacchetto sulla trasparenza fiscale del marzo 2015, la Commissione europea ha proposto di abrogare la direttiva n. 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio, al fine di evitare la duplicazione degli standard sullo scambio di informazioni finanziarie in materia fiscale imposti dalla direttiva n. 2003/48/CE e dalla direttiva n. 2014/107/UE, relativa allo scambio di informazioni nel settore fiscale. Con la risoluzione legislativa adottata dal Parlamento europeo il 27 ottobre 2015 è stata approvata la proposta della Commissione per l'abrogazione della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio.

La direttiva n. 2003/48/CE del 3 giugno 2003, in materia di **tassazione dei redditi da risparmio** sotto forma di pagamenti di **interessi**, si applica negli Stati membri dal 1° luglio 2005.

Obiettivo della direttiva è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione del loro Stato di residenza.

Tuttavia, all'entrata in vigore della direttiva nel 2005, è apparso evidente che era auspicabile apportare dei miglioramenti per tenere conto dell'**evoluzione dei prodotti di risparmio** e del **comportamento degli investitori**.

In tale contesto, la Commissione ha presentato una prima relazione al Consiglio il 15 settembre 2008 [COM(2008) 552 definitivo, documento del Consiglio 13124/08 FISC 117] sull'applicazione della direttiva, dopo i primi tre anni di funzionamento. La relazione ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di modifiche riguardo alla definizione di beneficiario effettivo e di agente pagatore, al trattamento degli strumenti finanziari equivalenti a quelli già esplicitamente disciplinati e ad alcuni aspetti procedurali.

A seguito di tale proposta, è stata emanata la direttiva n. 2014/48/UE che modifica la precedente direttiva 2003/48/CE, allo scopo di garantire una effettiva imposizione dei redditi da risparmio e prevenire il rischio di evasione fiscale, introducendo:

a) l'attualizzazione della definizione di **"redditi da risparmio"**, che comprende anche redditi equivalenti agli interessi sui risparmi investiti.

Si tratta, ad esempio, dei fondi di investimento stabiliti nell'UE e fuori dell'UE, e di tutti quegli strumenti finanziari non qualificabili come produttivi di interessi (azioni, fondi comuni di natura prevalentemente azionaria, strumenti alternativi, polizze di capitalizzazione e vita ed altri strumenti caratterizzati e strutturati in maniera tale da non produrre interessi);

b) l'attualizzazione della definizione di **"beneficiario"**, termine che non può essere limitato alle persone fisiche ma deve essere applicato a ogni persona e/o istituto giuridico interposto;

c) la definizione di **"agente di pagamento"** e una nozione "positiva" delle strutture intermedie istituite in uno degli Stati membri e tenute ad agire come "agenti pagatori all'atto del ricevimento";

d) l'identificazione dei **beneficiari effettivi**, attraverso la registrazione della data e del luogo

di nascita del beneficiario effettivo e, ove disponibile, del codice fiscale di quest'ultimo.

Nella comunicazione del 6 dicembre 2012, relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, la Commissione europea ha evidenziato la necessità di promuovere lo scambio automatico di informazioni quale standard comunitario e internazionale di trasparenza in materia fiscale.

In base a una proposta presentata dalla Commissione nel giugno 2013, il 9 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la direttiva n. 2014/107/UE, che modifica la direttiva n. 2011/16/UE ed estende lo **scambio automatico obbligatorio di informazioni** tra le autorità fiscali dell'UE a una gamma completa di strumenti finanziari, conformemente allo standard globale.

La modifica garantisce un approccio coerente e uniforme allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale nel mercato interno. Poiché la direttiva n. 2014/107/UE ha un campo di applicazione più vasto della direttiva n. 2003/48/CE e prevede che, in caso di sovrapposizione, prevalgano le disposizioni della stessa direttiva n. 2014/107/UE, il 18 marzo 2015 la Commissione ha adottato una **proposta** (COM(2015)0129) che **abroga** la direttiva n. 2003/48/CE.

In altri termini, la proposta di direttiva che abroga la direttiva n. 2003/48/CEE è necessaria in quanto, con l'adozione, il 9 dicembre 2014, della direttiva n. 2014/107/UE (che modifica la direttiva n. 2011/16/UE, la quale recepisce lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie) saranno disciplinate anche le comunicazioni relative ai **redditi da risparmio**, oltre a quelle delle altre categorie di reddito.

Pertanto, al fine di **evitare** l'applicazione di **due standard sullo scambio di informazioni** finanziarie a fini fiscali - che comporterebbe, tra l'altro, un onere amministrativo supplementare e sproporzionato per le imprese - è stata **proposta l'abrogazione della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio**.

Con la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 è stata approvata la proposta della Commissione per l'abrogazione della direttiva n. 2003/48/CE.

L'abrogazione della direttiva n. 2003/48/CE e la direttiva 2014/107/UE sullo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali

Prima di esaminare nel dettaglio il contenuto della risoluzione del 27 ottobre 2015, occorre premettere che con la direttiva n. 2003/48/CE, entrata in vigore il 16 luglio 2003, il Consiglio dell'Unione europea ha ridisegnato, in ambito comunitario, la disciplina sulla tassazione dei redditi da risparmio.

Il **principio cardine** delle nuove disposizioni è di consentire che i redditi da risparmio - sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi, persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro - siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro.

In Italia, la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. n. 84 del 18 aprile 2005.

In seguito, sono stati emanati i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate: il provvedimento 8 luglio 2005 e il provvedimento 25 luglio 2005.

Lo **scambio automatico di informazioni** fra Stati membri sui **pagamenti di interessi** contemplati dalla direttiva in commento ne consente l'**effettiva imposizione** nello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo, secondo la legislazione nazionale di detto Stato.

Tuttavia, è emerso che alcuni strumenti finanziari equivalenti a **titoli fruttiferi** e taluni mezzi indiretti di possesso di questi titoli non erano disciplinati dalla direttiva n. 2003/48/CE.

Pertanto, è stata adottata la direttiva n. 2014/48/UE che dovrà essere **recepita** dai Paesi dell'UE **entro il 1° gennaio 2016**, al fine di porre rimedio a siffatta situazione. Quest'ultima direttiva si inserisce nel piano della Commissione europea diretto a rafforzare le norme esistenti in materia di scambio di informazioni finanziarie, per consentire ai Paesi dell'UE di contrastare più efficacemente la frode e l'evasione fiscale.

Nella relazione alla proposta della Commissione di abrogazione della direttiva n. 2003/48/CE si evidenzia che questa prevede la **comunicazione di dati sugli interessi maturati su crediti e prodotti simili**, mentre la direttiva n. 2014/107/UE relativa alla cooperazione amministrativa contempla una gamma di prodotti ben più ampia. Disposizioni analoghe a quelle della direttiva sul risparmio si rinvennero nei numerosi accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'UE e i territori d'oltremare, nonché negli accordi tra l'UE e, rispettivamente, **Svizzera, San Marino, Liechtenstein, Andorra e Principato di Monaco**.

La revisione di questi ultimi accordi è in fase avanzata e tiene conto dello standard globale dell'OCSE, mentre il negoziato tra gli Stati membri e i territori d'oltremare non ha ancora preso avvio.

Nella relazione si osserva che la lotta contro l'evasione fiscale e la necessità di un'equa tassazione sono fonte di grande preoccupazione, sia a livello europeo che mondiale, ed è pertanto opportuno procedere con **cautela** in caso di abrogazione di una direttiva in vigore e che viene ormai applicata da diversi anni. Si ribadisce, altresì, la necessità di **evitare una doppia comunicazione, oneri superflui** a carico degli Stati membri o il rallentamento dell'entrata in vigore dei sistemi preposti alla comunicazione ai sensi della direttiva n. 2014/107/UE, relativa alla cooperazione amministrativa.

Si evidenzia che la gamma di prodotti finanziari oggetto della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio e quella oggetto della direttiva n. 2014/107/UE relativa alla cooperazione amministrativa, seppur simili, non sono identiche. In particolare, alcuni prodotti, quali i conti di deposito a basso rischio promossi a fini di risparmio, non saranno più oggetto della comunicazione ai sensi della direttiva sulla cooperazione amministrativa. Sebbene i rischi di evasione fiscale siano ridotti, si ribadisce la necessità che la Commissione europea continui a monitorare il processo di abrogazione affinché non emergano lacune tali da compromettere l'efficacia dell'azione di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Si suggerisce, pertanto, alla Commissione di riferire al Parlamento una volta che tutti gli Stati membri avranno redatto l'elenco dei conti nazionali a basso rischio.

La risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 approva la proposta della Commissione di abrogazione della direttiva n. 2003/48/CE, apportando, però, **modifiche** al considerando 5, introducendo il considerando 11-*bis* e modificando l'art. 1.

In particolare, con il **considerando 5** si ribadisce la più ampia portata della direttiva n. 2014/107/UE rispetto alla direttiva n. 2003/48/CE, riconoscendo la non identità delle due discipline; si segnala, altresì, l'esclusione di alcuni casi i quali però non dovrebbero ritenersi di particolare rilevanza e, pertanto, non giustificerebbero un duplice adempimento amministrativo.

Il Parlamento europeo segnala la necessità che la Commissione europea, **entro il 1 luglio 2016**, presenti una **relazione** al Consiglio e al Parlamento europeo sul **passaggio dallo standard di comunicazione** applicato a norma della direttiva n. 2003/48/CE al **nuovo standard di comunicazione** previsto dalla direttiva n. 2014/107/UE.

La relazione dovrebbe contemplare, tra l'altro, gli eventuali rischi di insorgenza di lacune o altre carenze nella comunicazione che possano agevolare la frode e l'evasione fiscale transfrontaliera. Tale relazione dovrà riguardare, altresì, la procedura di revisione degli accordi tra l'Unione europea e i cinque Paesi europei che non sono Stati membri dell'UE (Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Principato di Monaco e Andorra) nonché tra gli Stati membri e i territori d'oltremare.

Da ultimo, la Commissione, entro il 1° ottobre 2017, dovrà presentare una **relazione sui risultati** dell'attività di **controllo e monitoraggio** effettuata.